

VERBALE DI ACCORDO

(Artt. 24 e 4, L. 223/1991)

Addì 6 ottobre 2011 in Roma, presso, la sede Federmaco,

TRA

BUZZI UNICEM S.p.A., rappresentata da Edoardo Sirchia, assistita da Federmaco

E


FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL Nazionali nelle persone, rispettivamente, di Mauro Livi, Rolando Feltrin, Luciano Bettin e Massimo Trinci, unitamente ad una rappresentanza delle segreterie territoriali di FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL e del Coordinamento RSU di Buzzi Unicem

PREMESSO CHE:

- a) Con lettera datata 1 settembre 2011 Buzzi Unicem avviava, ex artt. 24 e 4, Legge n. 223/91, una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, con conseguente collocazione in mobilità, nei confronti di n. 50, lavoratori, relativa alla sede legale e unità produttive della società come da dettaglio della stessa lettera di avvio, strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- b) Le OO.SS. nazionali richiedevano l'incontro previsto dalla procedura ex art. 4 legge 223/91;
- c) Nel corso dell'odierno incontro sono state compiutamente esaminate e discusse le motivazioni alla base della decisione della Società, contenute nella citata lettera di avvio della procedura, che si intende integralmente richiamata, e sono risultate praticabili alcune soluzioni finalizzate a ridurre l'impatto degli esuberanti dichiarati in avvio;
- d) Sono state altresì esaminate e discusse le misure per fronteggiare sul piano sociale l'attuazione del programma di riduzione di personale con conseguente collocazione in mobilità e il ricorso a misure sociali di accompagnamento così come previsto dal comma 5 dell'art. 4, legge 223/91.
- e) Si è dato seguito al primo esame di consultazione in data 13 settembre 2011 e, non essendosi potuto trovare in una prima istanza soluzioni condivise dalle parti in epigrafe, si è convenuto di rinviare la discussione alla data odierna;
- f) Dopo approfondita analisi, le parti hanno raggiunto un'intesa alle condizioni di seguito indicate:

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- 2) La Società procederà a collocare in mobilità 50 (cinquanta) unità;
- 3) I criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, alternativi e sostitutivi a quelli previsti in concorso tra loro dall'art. 5, comma 1, seconda parte, legge 223/91, sono individuati esclusivamente:
 - a) nel raggiungimento, entro la permanenza in mobilità, del requisito pensionistico, ferma restando la non opposizione del lavoratore alla risoluzione individuale e nel rispetto delle esigenze tecnico – produttive ed organizzative aziendali;
 - b) nella non opposizione alla risoluzione del contratto di lavoro e conseguente collocazione in mobilità da parte dell'azienda, nel rispetto delle esigenze tecnico produttive ed organizzative della Società;anche disgiunti tra loro;




- 4) Le parti convengono che la risoluzione del contratto di lavoro per riduzione di personale e la conseguente collocazione in mobilità verrà effettuata entro il 31 dicembre 2013, così come consentito dal quarto comma dell'art. 8, legge n. 236/93;
- 5) A livello nazionale saranno effettuate riunioni semestrali di coordinamento tra la direzione aziendale e le segreterie nazionali di settore unitamente al coordinamento RSU Buzzi Unicem per monitorare lo stato di avanzamento della procedura in essere;
- 6) A livello di singola sede e unità produttiva, l'identificazione degli esuberanti e della conseguente collocazione in mobilità, sarà oggetto di una riunione preliminare tra direzione aziendale ed RSU che potranno farsi assistere dalle segreterie territoriali competenti;
- 7) A favore dei lavoratori posti in mobilità saranno definiti con separata intesa criteri di calcolo e modalità di erogazione di un sostegno economico in aggiunta al T.F.R.;
- 8) L'importo relativo sarà erogato previa sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi della Legge n. 533/1973 ss.mm.ii.;
- 9) Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito a tutti gli effetti la procedura di cui agli artt. 24 e 4 della Legge n. 223/91 ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.


BUZZI UNICEM SPA



FILLEA CGIL



FILCA CISL




FENEAL UIL



FEDERMACO



COORDINAMENTO RSU




STRUTTURE TERRITORIALI OO.SS.



VERBALE DI ACCORDO

Addì 6 ottobre 2011 in Roma,

TRA

BUZZI UNICEM S.p.A., rappresentata da Edoardo Sirchia,

E


FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL Nazionali nelle persone, rispettivamente, di Mauro Livi, Rolando Feltrin, Luciano Bettin e Massimo Trinci, unitamente ad una rappresentanza delle segreterie territoriali di FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL e del Coordinamento RSU di Buzzi Unicem,

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso la sede di Federmaco, a conclusione della procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, con conseguente collocazione in mobilità per n. 50 (cinquanta) lavoratori su scala nazionale, la Società conferma che la risoluzione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive, avverrà sulla base esclusiva della non opposizione del lavoratore alla stessa.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

La Società si impegna ad erogare a ciascun lavoratore collocato in mobilità, previa non opposizione dello stesso alla risoluzione del contratto di lavoro ex artt. 4 e 24 legge 223/91, a fronte della sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., un importo a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale novativa secondo le seguenti modalità:

- Euro 10.000,00 (diecimila/00), al lordo delle ritenute di legge per ciascun lavoratore collocato in mobilità;
- Euro 13.000,00 (tredicimila/00) complessivi per permanenze in mobilità dal 7° al 18° mese;
- Euro 17.000,00 (diciassettemila) complessivi per permanenze in mobilità dal 19° al 30° mese;
- Euro 22.000,00 (ventiduemila) complessivi per permanenze in mobilità dal 31° al 42° mese;




- Euro 27.000,00 (ventisettemila) complessivi per permanenze in mobilità dal 43° mese.


L'erogazione delle *tranches* ulteriori all'incentivo minimo sarà subordinata alla presentazione, a cura del lavoratore, alla direzione aziendale della certificazione INPS attestante l'acquisizione del requisito pensionistico, ad esclusione del personale che comunque comunicherà la propria non opposizione, pur senza acquisire al termine del periodo di permanenza in mobilità massimo previsto per la categoria anagrafica di appartenenza (under 40; 40/50; over 50; Centro Nord // Sud e Isole) il diritto al trattamento di quiescenza, al quale personale l'incentivo all'esodo verrà liquidato in proporzione alla permanenza massima in mobilità relativa alla fascia anagrafica (under 40; 40/50; over 50; Centro Nord // Sud e Isole).

Letto, confermato e sottoscritto.

BUZZI UNICEM SPA




FILLEA CGIL




FILCA CISL



FENEAL UIL



COORDINAMENTO RSU



STRUTTURE TERRITORIALI OO.SS.

